



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma 16 APR. 2008

**Ultrasporti-Uil**  
**Segreteria regionale Lombardia**  
fax. n. 02.63712467

**Orsa Ferrovie**  
**Segreteria regionale Lombardia**  
fax. n. 02.63712229

**Fast Ferrovie**  
**Segreteria regionale Lombardia**  
fax. n. 02.63712006

**Ugl**  
**Segreteria regionale Lombardia**  
fax. n. 02.66802166

**Ferrovie dello Stato S.p.A.**  
fax n. 06/44104658

**Presidente del Senato**  
fax n. 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
fax n. 06/6789139

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
fax n. 06/67793543

**Prefetto di Milano**  
fax n. 02.781990  
“ 02.77584851

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

**Pos. 30646**  
**Prot. 789/RV**

*Comunico che la Commissione nella seduta del 16 aprile 2008, su proposta del Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

## **LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero proclamato dalle OO.SS. Uilt-Uil, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie, Ugl - Segreterie regionali della Lombardia - in data 10 aprile 2008 (atto pervenuto in pari data) per il giorno 24 aprile 2008 (dalle ore 14.00 alle ore 22.00), riguardante il personale RFI di manovra e stazione scalo merci di Milano Smistamento,

## **INDICA**

ai sensi dell'art. 13, lett. d) della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai soggetti proclamanti in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **regola della franchigia** di cui di cui all'art. 3.5.1 dell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002 n. 86, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi dal 24 aprile al 2 maggio;
- **regola dell'articolazione oraria** di cui di cui all'art. 3.3.2 dell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002 n. 86, secondo il quale la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle 9.01-17.59 oppure dalle 21.01-5-59.

Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a revocare l'astensione in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 gg. dalla ricezione della presente; in mancanza, la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n.146/1990 e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie regionali della Lombardia delle OO.SS. Uilt-Uil, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie, Ugl e a Ferrovie dello Stato S.p.A., al Prefetto di Milano, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni.

**Il Presidente  
Antonio Martone**

